



SERVIZIO AUTONOMO CUAG
Area Acquisti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto l'affidamento degli spazi idonei all'installazione di distributori automatici di bevande, snack da collocarsi nelle strutture del Comune di Napoli, aventi la disponibilità di locali idonei.

Il servizio si articola nelle seguenti attività:

- installazione di distributori automatici di caffè in grani macinato all'istante e bevande calde e distributori di automatici di prodotti solidi e snack, bibite in lattina ed acqua in bottiglia, in tutte le sedi ed uffici, di cui all'allegato elenco;
- rifornimento di tutti i prodotti in vendita;
- assistenza tecnica e manutenzione.

Art. 2 AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del canone dovuto, per la durata di cinque anni, a titolo di rimborso per consumi di energia elettrica ed acqua sostenuti dal concessionario, è pari ad € 143.750,00. Tale importo è presunto, atteso che esso è subordinato al numero effettivo dei distributori che la ditta aggiudicataria installerà. La suddetta stima è determinata stabilendo - a titolo di canone concessorio, per il ristoro dei consumi idrici ed elettrici - un canone annuale pari a € 150,00 per ogni distributore di bevande fredde e snack (stimati nel numero di 61) e pari a € 400,00 per ogni distributore di bevande calde (stimati nel numero di 49). Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

L'importo totale, diviso in rate semestrali, dovrà essere versato entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di validità dell'appalto. All'uopo si comunica il seguente codice univoco per la fatturazione elettronica CY37ZW, nonché il codice ufficio 5009.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

La concessione ha durata di 5 anni.

Art. 4 UTILIZZO DEGLI SPAZI ED UBICAZIONE

Il Comune di Napoli mette a disposizione gli spazi dei locali individuati, presso le strutture di cui all'allegato elenco, per l'installazione dei distributori automatici, e fa divieto di ingombrare con attrezzature o altro, qualsiasi altra area diversa da quelle assegnate.

La ditta installatrice dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura; eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale.

Art. 5 VARIAZIONI

Il Comune si riserva di procedere, qualora ricorrano i necessari presupposti di fatto e di diritto, ad ordinare variazioni in aumento dei distributori nel limite del 10% .

Sono ammesse, altresì, variazioni anche in diminuzione nel limite del 10% dell'importo del contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste nell'appalto originario, senza alcuna modifica alle condizioni offerte in sede di gara.

Per quanto riguarda le diminuzioni, il gestore non può vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta.

Qualora l'Amministrazione chieda l'installazione di ulteriori distributori, il concessionario dovrà versare un contributo annuo a distributore proporzionato ai giorni di effettiva installazione.

Il concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, non potendo decurtare il canone senza preventiva approvazione dell'Amministrazione, qualunque sia la contestazione o la richiesta che intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione stessa.

Art. 6 MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I distributori dovranno essere installati nei punti individuati dall'Ente di cui all'allegato elenco, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'aggiudicazione definitiva.

L'installazione dovrà essere documentata mediante l'elaborazione di un verbale redatto di concerto tra il responsabile della struttura, o suo delegato e il responsabile del gestore.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sue cure e spese, l'installazione e gli allacciamenti dei distributori, prelevando la energia elettrica ed idrica secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

L'amministrazione inoltre, è sollevata da ogni responsabilità per danni in caso di atti vandalici manomissione arrecati ai distributori.

A scadenza del contratto il gestore si impegna a rimuovere le proprie apparecchiature senza dover ripristinare i locali nello stato in cui si trovavano antecedentemente alla stipula del contratto.

Art. 7 CARATTERISTICHE DISTRIBUTORI

I distributori dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e sue successive modificazioni, del D.P.R. 459 del 24/07/96 (direttiva macchine); inoltre devono rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.

I distributori dovranno rispettare, inoltre, la norma CEI EN 60335 – norme particolari per distributori commerciali e automatici per la vendita. La suddetta norma si riferisce all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti.

Tali distributori dovranno essere forniti della dichiarazione di conformità e di manuale di istruzioni per l'uso ed esporre:

- il nominativo e la ragione sociale del gestore ed il recapito telefonico;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e sul relativo prezzo;
- mettere in evidenza la presenza di prodotti provenienti dal commercio equo solidale e/o da agricoltura biologica;
- mettere in evidenza la presenza di prodotti per celiaci.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

I distributori adibiti all'erogazione delle bevande devono avere una capacità di autonomia di bicchierini e palette.

I distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsoleti, dovranno essere sostituiti tempestivamente da altri tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione delle macchine in uso.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di poter richiedere lo spostamento/rimozione dei distributori, senza che possa essere addebitato alcun onere, per ragioni legate a proprie necessità.

I distributori dovranno adottare i principali sistemi di pagamento presenti nel mercato e quindi essere muniti di gettoniera elettrica e/o lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede etc...).

La distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la relativa riscossione, fissata ad un massimo di tre euro, è a totale cura del gestore, il quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.

Ciascuno strumento elettronico potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati presso le strutture dell'Ente.

Art. 8 PRODOTTI EROGATI

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003) la ditta affidataria dovrà attestare mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le bibite approvvisionate non contengono ingredienti di natura transgenica. I prodotti commercializzati a mezzo di distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 – e successive modificazioni – o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Gli alimenti dovranno provenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria. Dovranno avere l'etichettatura nutrizionale sulla confezione.

Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, alle verdure, o miscele di frutta e verdura, ai cereali, yogurt da bere con fermenti probiotici.

Succhi di frutta: utilizzare i succhi di frutta senza zuccheri e senza dolcificanti aggiunti con almeno 70% di frutta.

Prodotti da forno: preferire i cracker non salati in superficie e grassi aggiunti a base di olio extravergine o di olio monoseme: di arachide, di mais o di girasole.

Merendine e dolci: orientare la scelta su dolci semplici, quali ad esempio la crostata di frutta o di confettura di frutta (marmellata), pane con l'uvetta, con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio monoseme: di arachide, di mais o di girasole.

Acqua naturale, gassata e leggermente gassata, alternative alle bibite zuccherate.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive e comunque non previste dalle norme di igiene, darà luogo alla risoluzione del contratto senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Le caratteristiche minime delle principali bevande erogate dovranno essere le seguenti:

BEVANDE CALDE

- Caffè: dovrà essere di "1° miscela bar" macinato fresco all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. ad erogazione.
- Latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. ad erogazione.
- Cappuccino: almeno gr.7/8 di latte in polvere cad. ad erogazione.
- The: almeno gr.12 di the in polvere cad. ad erogazione.
- Cioccolato: almeno gr.21 di cacao in polvere cad. ad erogazione.

BEVANDE FREDDE

- Acqua minerale naturale e gassata – in bottiglia di PET da 0,5 lt.

Bevande fredde in lattina e tetrapak (succhi di frutta e the):

- Contenuto minimo bevanda fredda 1^ qualità in lattina cc250
- Contenuto minimo bevanda fredda 1^ qualità in tetrapak cc 200

Art. 9 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il gestore deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica.

E' a carico del gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dal gestore nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 33,34 e 37 del DPR 327 del 26.03.1980 e s.i.m.

Art. 10 TEMPI DI INTERVENTO E OBBLIGHI DEL GESTORE

In caso di guasto, il gestore deve provvedere alla riparazione a proprie spese entro 24 ore dalla segnalazione.

Il gestore, comunque si obbliga:

- A mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia;
- A garantire il periodico controllo e il costante rifornimento dei distributori, come da programma presentato in sede di offerta;
- A garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, nonché a garantire la perfetta conservazione a magazzino dei prodotti erogati, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa (CE 852/04);
- A fornire i contenitori dei rifiuti da posizionare vicino ai distributori e a provvedere allo svuotamento e pulizia degli stessi;
- A provvedere, a proprie spese, alla rimozione temporanea o al definitivo trasferimento del distributore in caso di sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.

Art. 11 TIPOLOGIA DI CONTROLLI

Il Comune avrà la facoltà di effettuare, con spese a proprio carico, controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti presenti nei distributori, con ricorso anche ad analisi presso propri laboratori di fiducia e/o ASL, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o previste per legge, senza che il gestore possa fare opposizione.

In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, del laboratorio o dei suddetti istituti.

I prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico del gestore nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all'Amministrazione, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle analisi, il pagamento della penale di cui all'art. 22 ed il risarcimento di eventuali danni.

In ogni caso il gestore è l'unico responsabile in ordine di vizi apparenti occulti dei prodotti forniti. Il Comune, inoltre, avrà la facoltà di effettuare i controlli sul servizio, in particolare in ordine al rispetto dei tempi di intervento per segnalazione guasti e/o esaurimento prodotti e in ogni caso in ordine al rispetto degli obblighi del gestore di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

Art. 12 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva di sospendere il servizio, previo congruo preavviso di 30 giorni comunicato per iscritto al gestore, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali in cui sono collocati i distributori. In tale evenienza il canone dovuto dal gestore sarà ridotto proporzionalmente al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Art. 13 AUTORIZZAZIONI

L'aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione necessaria nonché i documenti planimetrici relativi al proprio magazzino.

Il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.

Le autorizzazioni dovranno avere validità per tutta la durata del contratto. L'eventuale sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà ulteriore causa di risoluzione del contratto. Tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione del Comune.

Art. 14 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario solleva l'Amministrazione concedente da qualunque responsabilità civile diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei collaboratori.

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa per i rischi connessi al servizio in oggetto, a copertura di eventuali danni e/o persone e per furti, incendi e danneggiamenti alle macchine, con limite massimale unico per sinistro minimo € 2 (due) milioni.

In tale polizza, il Comune dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche casi di intossicazione da cibi bevande e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, comportino invalidità o morte del fruitore del servizio.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale e pertanto qualora il Gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

L'Amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuti a guasti degli impianti o a ritardi nella riparazione degli stessi.

Parimenti l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio.

Art. 15 RAPPRESENTANZA DEL GESTORE –Il Referente

Il Gestore deve nominare un Referente di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio e preposto alla direzione del servizio stesso, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

Il referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare il responsabile dell'esecuzione del contratto sullo svolgimento del servizio.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal gestore in sua temporanea sostituzione.

Il Comune si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Comune dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del gestore. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge nei confronti del gestore.

Art. 16 Disposizioni generali

Il Gestore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in conformità al D.Lgs. 81/80, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 17 Osservanza e Attuazione dei Piani di Sicurezza

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'obbligo di cui al precedente articolo 17, incombe all'impresa mandataria. Il Referente del Gestore è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

Art. 18 Sopralluogo obbligatorio

I partecipanti per la predisposizione dell'offerta, pena l'esclusione, devono eseguire, tramite i rappresentanti legali o loro delegati, un sopralluogo obbligatorio presso le aree dove devono essere ubicati i distributori automatici.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un attestato di presenza e presa visione dello stato dei locali, attrezzature, arredi, che dovrà essere allegato ai documenti amministrativi di offerta.

Art. 19 PENALI

Premesso che le applicazioni di eventuali penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze per una non corretta gestione del servizio.

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale giornaliera di euro 100,00 fino ad un massimo di 10 giorni, decorsi i quali, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Per danni arrecati dal personale impiegato dal Gestore il Comune applicherà un penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per la riparazioni.

Per l'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto il Comune applicherà, per una infrazione, una penale di Euro 5.000,00= per ogni persona non in regola; una seconda infrazione costituirà oggetto di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Per il mancato rispetto di qualsivoglia operazione prevista dal presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti negli ordini di lavoro dal responsabile.

In caso di violazione al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del comma 3 art. 2, il Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, così come i prestatori di opera professionale su incarico del Comune è prevista una sanzione da quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range, verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo semplificativo, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, etc.

In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

Art. 21 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, non componibili ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/06 e sm.i., saranno demandate al giudice ordinario. Foro competente sarà il Foro di Napoli.

Art. 22 Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 23 Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del c.c. quando, dopo aver applicato le penali ed aver invitato il soggetto aggiudicatario a conformarsi ai tempi contrattuali e/o al superamento, entro 10 giorni, delle anomalie, persiste l'inadempimento e/o l'anomalia.

Il Comune si riserva comunque, anche al di fuori delle ipotesi non regolamentate, la facoltà di risolvere, in caso di grave inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, ogni impegno assunto, e di gravare sullo stesso maggiori spese derivanti dall'affidamento ad altra ditta del servizio in oggetto e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

In caso di risoluzione il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva versata dal soggetto aggiudicatario.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

